

Principali norme di riferimento

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, art. 57

Comma 13. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Comma 14. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono predisposte entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD)

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

- a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
- b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4

Art. 58 Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali

e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

73. Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000

Art. 43 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio

e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.


2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Decreto Legislativo ri.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice della Privacy) regola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il numero di identificazione personale dell'interessato, e riporta le seguenti disposizioni per quanto attiene al trattamento dei dati da parte delle Amministrazioni Pubbliche.



Criteria tecnici per le modalità di accesso

1. GENERALITA'

Le indicazioni riportate nel presente paragrafo fanno riferimento ai requisiti ed agli accorgimenti di cui si è tenuto in conto per la predisposizione di una generica interazione per l'accesso ai dati.

Al fine di garantire che le informazioni personali restituite siano trattate unicamente da parte di soggetti incaricati per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento, saranno consentite interrogazioni a valori di tipo booleano.

Qualora ciò non sia utile alle necessità manifestate dall'amministrazione richiedente, ovvero risulti necessaria la produzione di dati prelevati dalla base di dati dell'amministrazione erogatrice, si prevedere l'adozione di misure e accorgimenti modulati secondo le specifiche caratteristiche della modalità tecnica adottata.

L'amministrazione erogatrice farà in modo che sia consentita, per quanto più possibile, la segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza dell'amministrazione fruitrice, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità perseguite.

La convenzione, quindi, prevede l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa.

Sono previste funzionalità di *logging* che consentono di tracciare l'utente o il ruolo dell'utente che effettua l'accesso.

Si prevede l'effettuazione di periodici controlli da parte del Garante per la Privacy, con l'eventuale supporto da parte dell'amministrazione erogatrice, in merito all'uso del dato da parte dell'amministrazione fruitrice

Si prevedono periodici controlli, da parte dell'amministrazione erogatrice, sugli accessi effettuati dal fruitrice, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio e *alert* i cui esiti saranno documentabili previa richiesta scritta da parte del responsabile designato dall'amministrazione fruitrice, per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

2. CONSULTAZIONE ON LINE

2.1. Generalità

La Consultazione *on-line* é la modalit  attraverso la quale l'amministrazione fruitrice accede in linea, ai fini della consultazione, alla banca dati messa a disposizione dall'amministrazione erogatrice.

Il servizio di consultazione messo a disposizione prevede:

- a) la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione on-line realizzato dall'amministrazione erogatrice per l'uso da parte dell'amministrazione fruitrice legittimata ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
- b) la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti.

Le interazioni con le applicazioni web di cui trattasi utilizzeranno un protocollo HTTPS/SSL attraverso l'utilizzo di certificati SSL.

Non saranno possibili pi  accessi contemporanei allo stesso applicativo web utilizzando le medesime credenziali.

2.2. Modalit  di accesso ai dati

L'accesso   consentito utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'amministrazione erogatrice agli utenti espressamente indicati dall'amministrazione fruitrice.

L'identificazione dell'utente avviene in una delle seguenti modalit  alternative:

- I. l'utilizzo di una carta nazionale o regionale dei servizi (CNS/CRS);
- II. l'utilizzo di una *userid* e *password*, assegnate dall'amministrazione erogatrice mediante una procedura pubblicata sul sito istituzionale della stessa;

3. TRASFERIMENTO FILE

3.1. Generalit 

Il servizio di trasferimento file raggruppa tutte le modalit  pregresse di scambio di dati facenti uso dei pi  comuni protocolli di "*file transfer*".

Si tratta di servizi preesistenti in uso anche presso questa amministrazione, generalmente impiegati per realizzare trasferimenti di file di dimensioni notevoli, in uno scenario di indisponibilit  di analoghi servizi *on-line*, e costituiscono in prevalenza investimenti pregressi.

L'utilizzo indiscriminato di tale tipologia di interazione presenta, tuttavia, almeno le seguenti criticit :

- a) Pregiudica la piena attuabilit  delle prescrizioni di cui al paragrafo 1;
- b) Favorisce, nell'ambito dell'amministrazione fruitrice, la tendenza al consolidamento di repliche parallele e parziali di basi di dati istituzionalmente detenute dall'amministrazione erogatrice;
- c) Pu  indurre la definizione di uno schema organizzativo molto complesso che comporta l'individuazione di figure professionali all'uopo adibite;

Fermo restando che la scelta della modalit  file transfert dovr  essere adeguatamente motivata, nel caso specifico in cui si dovesse rendere indispensabile l'utilizzo di modalit  *file transfert*, saranno utilizzati canali di connessione sicuri per la gestione di flussi di dati.

L'amministrazione erogatrice garantir  che le credenziali utilizzate rispettino le prescrizioni indicate nell'Allegato B al Codice.

In tal caso, sar  incluso nella convenzione un dettagliato piano che definisca, nell'ambito dell'amministrazione fruitrice, il ciclo di vita del dato.

Glossario

Termine	Definizione
Accessibilità telematica dei dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
Amministrazione titolare (o erogatore)	L'amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
Amministrazione richiedente (o fruitore)	L'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di <i>information retrieval</i>).
Codice della privacy	Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Cooperazione applicativa	La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art. 72 CAD).
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy).
Dato pubblico	Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).
Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy).
Disponibilità (dei dati)o	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD).
Fruibilità di un dato	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art.1 CAD).
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).
SICA	Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso, l'insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).
SPCoop	Sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 — Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).